



SENTENZA N. 1455/011

RG 1609/09

TRIBUNALE DI VELLETRI

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Antoniana Colli, all'udienza del 31 maggio 2011 ha pronunciato

**SENTENZA ex articolo 429 c.p.c.**

nella causa civile in materia di lavoro iscritta al N. 1609 del R.G. per l'anno 2009 promossa da:

**DE PETRIS ANNA MARIA**

Con prc. AVV.PANICI, ZAZA, PACIOTTI come da procura in atti

*CONTRO*

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA -  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LAZIO-CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI  
ROMA-**

Rappr.to dei propri funzionari, ex articolo 417 bis c.p.c.

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Contumace

**P.Q.M.**

Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,

- Dichiaro il diritto della parte ricorrente a percepire gli scatti biennali di stipendio maturati a decorrere dal settembre 2006, e per l'effetto condanna la parte convenuta al pagamento della somma complessiva pari ad euro 1638,09, oltre gli interessi misura legale fino al saldo;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1550,00, di cui euro 750,00 per onorari, oltre Iva e cpa come per legge.

Così deciso in Velletri, 31 maggio 2011

Il Giudice

Antoniana Colli

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto introduttivo ritualmente notificato ai convenuti di cui in epigrafe, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'istituto Tribunale chiedendo accertarsi il proprio diritto a percepire gli scatti biennali di stipendio successivamente al secondo anno di contratto a tempo determinato stipulato con la amministrazione convenuta (il primo nel settembre 2006, il secondo nel settembre 2008), per l'importo pari al 2,5% sullo stipendio; per l'effetto, condannarsi la parte convenuta al pagamento, il suo favore, della somma complessiva pari ad euro 1638,09, oltre accessori di legge. Il tutto, con vittoria di spese e di onorari.

Deduceva, a sostegno della domanda, di aver lavorato negli anni, alle dipendenze dell'amministrazione convenuta, con incarichi annuali, nei termini specificati nell'atto introduttivo, senza, tuttavia, percepire alcuno scatto di anzianità, né alcun aumento stipendiale, per essere sempre stata assunta con contratti a tempo determinato, e quindi percependo esclusivamente la retribuzione base prevista per gli insegnanti di ruolo, al primo ingresso nella scuola; che, in applicazione dell'articolo 7 l. 831\1961, agli insegnanti incaricati forniti di abitazione all'insegnamento, fosse dovuto l'aumento periodico costante in ragione del 2,50% della misura iniziale per ogni biennio di insegnamento prestato, confermato dal successivo articolo 53 l. 312\1980, espressamente dettata per tutto il personale non di ruolo, senza distinzione fra gli insegnanti non di ruolo per la materia di religione, e quelli non di ruolo addetti all'insegnamento delle altre materie, nonostante nel corso degli anni gli aumenti stipendiali fossero stati riconosciuti esclusivamente al personale insegnante la materia di religione.

Si costituiva in giudizio parte convenuta contestando integralmente l'avversa domanda, e chiedendone il rigetto perché infondata in fatto e in diritto.

La causa veniva istruita mediante prova documentale, e quindi rinviata alla odierna udienza per la discussione, successivamente alla quale veniva decisa mediante pronuncia contestuale di dispositivo motivazione, di cui veniva data lettura all'esito della camera di consiglio.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e come tale merita di essere accolta.

La parte ricorrente sostanzialmente pone a fondamento della propria pretesa l'applicabilità dell'art. 53, legge 312/80, a norma del quale anche al personale docente non di ruolo, spetterebbero gli aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato.



Parte convenuta, eccipisce, viceversa, che tale norma, per espressa previsione dell'ultimo comma, si applicherebbe esclusivamente agli insegnanti di religione in possesso di quattro anni di servizio, nelle scuole secondarie.

La questione a fondamento della materia del contendere del presente giudizio sostanzialmente ruota attorno all'applicabilità della normativa invocata dalla parte ricorrente nell'attuale sistema di regolamentazione del rapporto di pubblico impiego, così come disciplinato dal d.lgs. 165/01.

Difatti, l'art. 69, nel dettare le norme transitorie e finali, ha abrogato ogni precedente norma disciplinante lo stato economico del personale del pubblico impiego, una volta entrati in vigore i CCNL di comparto, salvo alcune eccezioni.

In tal modo, cioè, il legislatore ha chiaramente inteso disciplinare il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti sulla base delle regole del diritto privato, esplicitamente facendo rinvio alla normativa lavorista; tuttavia non ha potuto non tenere conto che, in sede di prima applicazione, si rendesse necessario rendere compatibili le specifiche regole di diritto pubblico fino ad allora vigenti, con i canoni del diritto civile.

In tal senso, deve giustificarsi la riserva normativamente posta, in favore dei CCNL, in materia di attribuzione dei trattamenti economici dei pubblici dipendenti, con espressa possibilità per le parti sociali di derogare, o anche abrogare la normativa originaria, salvo che fosse la stessa legge a disporre espressamente in senso contrario.

Lo stesso legislatore, nel medesimo testo normativo, ha esplicitamente indicato le disposizioni normative precedenti ancora applicabili, quelle da ritenersi abrogate, o comunque inapplicabili in conseguenza delle nuove clausole contrattuali stabilite al momento della sottoscrizione dei CCNL comparto (articoli 71-72).

Pertanto, anche nel comparto scuola, i CCNL, avrebbero potuto indicare quali norme avrebbero continuato a trovare applicazione.

Tutto ciò premesso, deve sicuramente ritenersi che l'art. 53 legge 312/80 sia ancora in vigore, come emerge espressamente dal richiamo fatto dal CCNL per il quadriennio 2006-2009, articolo 146 per tutto il personale non di ruolo. E ciò sarebbe argomento sufficiente per l'accoglimento della domanda, che riguarda appunto, un periodo di tempo compreso nella vigenza di tale contrattazione collettiva.

Ma deve pure ritenersi che la norma in questione fosse vigente e applicabile anche nella precedente contrattazione collettiva; così come si deduce anche dalla lettura del CCNL per il quadriennio 2002-2005, nel quale si fa espresso richiamo alle leggi precedenti, indicandosi esplicitamente che l'articolo 53 in questione dovesse ricomprendersi fra le norme ancora applicabili, senza che venga fatto espresso richiamo solo agli insegnanti di religione.

Più precisamente, nella formulazione originale dell'art. 142 venivano esclusi dall'abrogazione gli "art.



53 L. 312/80 e art. 3, commi 6 e 7 del D.P.R. 399/88 (docenti di religione)", cosicché doveva senz'altro escludersi che la salvezza della normativa previgente riguardasse soltanto le norme applicabili agli insegnanti di religione, ma potesse riguardare anche la legge 312/80 e non solo il D.P.R. 399/88. Si noti peraltro, che il CCNL fa espresso richiamo solo ai commi 6 e 7 dell'art. 3 D.P.R. 399/88, relativo ai docenti di religione, mentre richiama integralmente quanto previsto dall'art. 53 predetto, escludendolo *in toto* dall'abrogazione, senza limitare il richiamo all'ultimo comma della norma che, effettivamente si riferisce solamente al personale docente la materia della religione.

Prima ancora, il CCNL per il quadriennio 1998-2001 non aveva minimamente fatto riferimento all'articolo 53, potendosi così ritenere che tale norma avente ad oggetto una norma vigente nel pubblico impiego ed attributiva di un trattamento economico, fosse ancora vigente e pertanto potenzialmente applicabile con il successivo sistema retributivo di diritto privato. Anzi, dal silenzio del legislatore nel primo CCNL di comparto, in materia, non può che desumersi l'intenzione di confermare mediante la nuova regolamentazione dei rapporti negoziali, una norma attributiva di un emolumento retributivo aggiuntivo al personale docente, senza fare riferimento al personale docente la materia di religione. E conferma di ciò, semmai, può essere data dall'esplicito riferimento nelle successive contrattazioni collettive di comparto alla norma in questione, con un mero intento esplicativo, come si può ragionevolmente presumere dalla successione delle fonti contrattuali nel tempo.

Ritiene, pertanto, questo giudice di poter aderire alla opzione interpretativa di parte della giurisprudenza di merito, anche prodotta in questo giudizio, a norma della quale il riconoscimento di un trattamento retributivo accessorio, in favore del personale docente precario, anche non docente la materia della religione, dimostrerebbe semplicemente la volontà delle parti di mantenere i pregressi trattamenti retributivi in favore dei docenti, anche se non legati alla pubblica amministrazione da un contratto a tempo indeterminato, ma facendo comunque riferimento ad un compenso aggiuntivo che tenga conto della sostanziale protrazione del vincolo di subordinazione del lavoratore con il medesimo datore di lavoro, nel tempo, nonostante la natura di rapporto a tempo determinato.

Inoltre, l'adesione alla opzione interpretativa non favorevole al personale docente precario, determinerebbe sicuramente un peggioramento del trattamento retributivo all'interno della stessa categoria dei docenti precari, venendosi a creare una disparità di trattamento rispetto a quelli che, pacificamente, già prima della privatizzazione del pubblico impiego fruivano di tale aumento periodico della retribuzione, nonostante fossero legati alla pubblica amministrazione rapporto a tempo determinato, proprio in ragione della durata del rapporto di lavoro nel tempo, con la pubblica amministrazione.

Una interpretazione della norma in questione avente siffatto contenuto si ritiene che abbia un

indubbio carattere costituzionalmente orientato, anche aderente ai principi comunitari (direttiva CE 1999\70, avendo specifico riguardo alla clausola di non regresso, sicuramente applicabile anche rapporti di lavoro a tempo determinato con la pubblica amministrazione.

Deve, pertanto, dichiararsi il diritto della parte ricorrente a ricevere gli scatti biennali per il periodo indicato nel ricorso introduttivo. Sotto questo profilo, di fatto, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte convenuta, deve osservarsi come la documentazione prodotta nel fascicolo di parte ricorrente consenta di individuare esattamente i periodi di tempo relativamente ai quali vengono poste le rivendicazioni di cui al presente giudizio, per i quali risultano integrati i presupposti previsti dalla normativa in materia.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla parte convenuta, per la quale la ricorrente non avrebbe i requisiti per maturare gli scatti di anzianità, non avendo svolto supplenza annuale (ove per "annuale" si intenda quella protratta dall'inizio dell'anno scolastico fino al 31 agosto successivo), deve osservarsi viceversa il diritto della ricorrente alle somme rivendicate.

Difatti, ai sensi dell'art. 489 d.lgs. 297/94 come interpretato dall'art. 11, comma 14, legge 124/99, *"il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale"*. Pertanto, l'art. 489 d.lgs. 297/94 come successivamente interpretato dall'art. 11 legge 124/99, consente di ritenere che, per ottenere lo scatto di anzianità previsto dall'art. 53 legge 312/80, il "biennio di servizio" deve intendersi quello in cui, per due anni scolastici di seguito, il docente ha prestato servizio per almeno 180 giorni o, in alternativa, dal 1° febbraio agli scrutini di quell'anno.

Alcuna contestazione specifica è stata sollevata relativamente conteggi prodotti dalla parte ricorrente, cosicché essi possono ritenersi utilizzabili nel caso di specie.

Il ricorso, pertanto, dovrà essere deciso come da dispositivo in epigrafe. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza, con liquidazione come da dispositivo in epigrafe.

Così deciso in Velletri, 31 maggio 2011.



IL CANCELLIERE  
**Adalgisa GIORGI**



Il giudice  
**Antonino Colli**